

REGOLAMENTO DELLA VIABILITA' NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI AMALFI
approvato con DGC n. 149 del 23 novembre 2022 con integrazioni DGC del 28 aprile 2023
e integrazioni DGC del 23 giugno 2025

CAPO 1
DELIMITAZIONI E DEFINIZIONI

Art.1

Z.T.L.

È Zona a Traffico Limitato il tratto di strada compreso tra Via Mansone I, Piazza Duomo, Via Lorenzo D'Amalfi, Via Pietro Capuano, Piazza Spirito Santo, Via Cardinale Marino del Giudice, Via Casamare, Via delle Cartiere, Largo Ex Saponiera.

Il presente regolamento disciplina le condizioni di accesso, circolazione, permanenza, sosta e uscita dei veicoli all'interno della ZTL.

Art. 2

AREE PEDONALI

Sono aree pedonali le seguenti strade e piazze: Piazza Dei Dogi, Supportico Gaetano Afeltra, Supportico Rua, Supportico Bonelli, Supportico Sant'Andrea, Supportico Marina Piccola, Via Comite Orso, Piazzale Cesareo Console e Largo Scoppetta, Piazza Municipio.

Art. 3

CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, si definisce centro storico del capoluogo l'area in cui ricadono le seguenti strade: Via Mansone I°, Piazza Duomo, Via Lorenzo d'Amalfi, Via Pietro Capuano, Piazza Spirito Santo, Via Cardinale Marino del Giudice, Via delle Cartiere, Largo Saponiera, Via dei Monti, Via Casamare, Salita Pietro Comite, Largo Filippo Augustariccio, Via dei Prefetturi, Salita Episcopio, Salita Corte del Bajulo, Salita Santa Maria de' Castaldi, Largo S. Maria Maggiore, Salita Sant'Angelo dell'Arco, Salita Torre dello Ziro, Via S. Simone, Salita Bonelli, Supportico Rua, Salita Antonio Tirabassi, Salita Antonio Rocco, Salita Rascica, Salita Porta dello Spedale, Salita dei Patroni, Via Leone Comite Orso, Salita per Pontone, Salita Grade Lunghe, Via Paradiso, Via Fontanelle, Via Bosco Grande, Salita Resinola, Salita Campo Acquario, Salita Campo Castriota, Via Francesco Maria Pansa, Vico dei Pastai, Salita Marino Sebaste, Salita degli Orafi, Salita San Nicola a Campo, Via Ercolano Marini, Salita Truglio, Vicolo Mastalo II° Duca, Salita Ruggiero II°, Salita Fra Gerardo Sasso, Salita Brancia, Via dei Curiali, Salita dei Giudici, Vico Mulinello, Supportico Marina Piccola, Salita d'Ancora, Via Salita Chiarito.

Art. 4

CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO

È centro abitato del capoluogo del Comune di Amalfi quello definito tale con le delibere di Giunta Comunale n.406 del 30/12/1988 e n. 157 dell'11/06/2002 ai sensi e per gli effetti dell'art.4. del D.Lgs. 285/92.

Considerata la straordinaria affluenza di veicoli che si verifica in detta area durante tutto l'arco dell'anno, il centro abitato del capoluogo del Comune di Amalfi è dichiarato zona di particolare rilevanza urbanistica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 co. 9, D. Lgs. 285/92.

Art. 5

CENTRO URBANO DEL CAPOLUOGO

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, si definisce centro urbano del capoluogo di Amalfi l'area in cui ricadono il centro storico come individuato all'art.3 nonché le ulteriori strade e piazze esistenti tra via Matteo Camera e il garage Luna Rossa.

Art. 6

COMMISSIONE PERMANENTE SULLA VIABILITÀ

È istituita presso il Comune di Amalfi la Commissione permanente sulla Viabilità con il compito di monitorare costantemente lo stato di attuazione del presente regolamento e i risultati ottenuti in relazione al problema dell'inquinamento cittadino.

Alla Commissione spetta, inoltre, il compito di esaminare ogni eventuale istanza formulata dai privati in tema di viabilità. Su dette istanze la Commissione si pronuncerà con decisione definitiva, espressa in modo palese, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.

La commissione è composta da un rappresentante dell'Amministrazione che la presiede, da un delegato dell'A.C. I, da un delegato dell'A.R.P.A.C. e da un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale.

Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

CAPO 2

ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLA Z.T.L. E NELLE AREE PEDONALI

Art. 7

VEICOLI CHE POSSONO ACCEDERE, CIRCOLARE E SOSTARE NELLA Z.T.L.

Possono accedere, circolare e anche sostare nella ZTL, come individuata all'art. 1, le seguenti categorie di utenti e di veicoli:

- A. i veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche la cui residenza anagrafica o sede operativa ricade in una delle strade del centro storico del capoluogo, come individuato all'art. 3 del presente regolamento, che siano muniti di contrassegno verde in corso di validità;
- B. i veicoli in uso a personale medico o paramedico operante sul territorio, che sia stato preventivamente autorizzato da Sistema Amalfi;
- C. i veicoli in uso ad invalidi titolari di apposito contrassegno.

Art.8

VEICOLI CHE POSSONO ACCEDERE E CIRCOLARE, MA NON SOSTARE NELLA Z.T.L.

Possono accedere e circolare, ma non sostare nella ZTL, le seguenti categorie di utenti e di veicoli:

- a) i veicoli che dispongono, all'interno della ZTL, di un'area di sosta e che siano muniti di contrassegno bianco o arancione.
- b) accompagnamento di persone con ridotta capacità motoria; carico e scarico dei bagagli di proprietari di abitazioni, ubicate nella ZTL, non date in locazione, usufrutto o concesse a qualunque altro titolo a terzi e non destinate ad attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera esercitata sia in forma imprenditoriale sia in forma non imprenditoriale, accompagnamento di persone ultrasettantacinquenni, ritiro merci ingombranti acquistate presso un negozio ubicato all'interno della ZTL con obbligo di uscita non oltre i 90 minuti;
- c) i veicoli in uso a coloro che, per comprovate esigenze di carattere eccezionale, abbiano l'urgente necessità, imprevista e imprevedibile, di raggiungere con il mezzo proprio un pubblico ufficio o un'abitazione ubicata nella ZTL e abbiano successivamente comunicato e documentato a Sistema Amalfi S.r.l. la sussistenza di tali esigenze;
- d) i veicoli diretti a strutture ricettive ubicate nella ZTL che siano dotate di garage pertinenziali.

Le targhe di detti veicoli devono essere comunicate a Sistema Amalfi S.r.l. dalla struttura ricettiva. Ai sensi e per gli effetti della presente disposizione, per garage pertinenziali si intendono unicamente quelli che operano al servizio esclusivo di una determinata struttura ricettiva e la cui licenza d'esercizio sia intestata alla medesima ditta titolare di quest'ultima;

- e) i veicoli degli esercenti la potestà genitoriale degli infanti iscritti al Micronido comunale di Amalfi, limitatamente all'accompagnamento degli stessi presso la sede del servizio nei giorni di funzionamento, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 e dalle ore 15:50 alle ore 17:00; con obbligo di uscita entro 45 minuti dall'ingresso;
- f) i veicoli di fornitori e trasportatori per conto terzi che siano stati preventivamente autorizzati all'accesso e alla circolazione nella ZTL, negli orari in cui questo è consentito, con obbligo di uscita entro 60 minuti;
- g) i veicoli in dotazione ad Enti Pubblici, Uffici Pubblici, Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, concessionari od esercenti di un Pubblico Servizio;
- g_bis) Istituti di vigilanza o Trasporto Valori, esercenti servizio TAXI o NCC, con obbligo di uscita entro 60 minuti;
- h) veicoli diretti a imprese artigiane, industriali o agricole presenti nella ZTL ovvero i veicoli intestati a conduttori di fondi agricoli raggiungibili solo attraverso la ZTL di Amalfi, con obbligo di uscita entro 90 minuti eventualmente prorogabili previa giustificazione documentata;
- i) veicoli di addetti muniti di specifico pass;
- l) In occasione di matrimoni celebrati presso la Cattedrale di Amalfi, il veicolo in uso agli sposi può accedere in ZTL e sostare per tutto l'arco della celebrazione ai piedi delle scale del Duomo, salvo diversa disposizione contingente del Comando di Polizia Municipale;
- m) i veicoli diretti a strutture ricettive ubicate nelle strade comprese tra Via Cardinale Marino del Giudice n. 38 e Largo ex Saponiera, non dotate di garage pertinenziali, limitatamente per effettuare le operazioni di carico e scarico bagagli, con obbligo di uscita entro 60 minuti;

Art. 9
ISOLE PEDONALI

Nei giorni di apertura delle scuole ubicate nella ZTL, l'accesso e la circolazione dei veicoli nell'area compresa tra Via Mansone I, Via Lorenzo d'Amalfi, Via Pietro Capuano e Piazza Spirito Santo, sono sempre vietati dalle h 07.45 alle h 08.30 e negli altri orari coincidenti con l'uscita massiva degli studenti dagli istituti scolastici, regolati da apposita Ordinanza del Responsabile del Comando di Polizia Municipale sulla base delle esigenze contingenti.

Durante la vigenza dell'isola pedonale scolastica, è consentito l'accesso alla ZTL esclusivamente ai veicoli nell'espletamento di funzioni di soccorso, agli scuolabus e ai mezzi del trasporto pubblico di linea gestito da Sistema Amalfi.

Ulteriori limitazioni al traffico nella ZTL potranno essere introdotte con ordinanza del Responsabile del Comando di Polizia Municipale.

Art. 10
ACCESSO E CIRCOLAZIONE NELLE AREE PEDONALI

Le aree pedonali, come individuate all'art. 2, sono interdette alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie.

Art. 11
STRUTTURE PUBBLICHE UBICATE NEL CENTRO STORICO

Le strutture pubbliche esistenti nel Centro Storico possono richiedere un massimo di n. 2 PASS per l'accesso alla ZTL indipendentemente dal numero di posti auto disponibili all'interno della struttura stessa.

Il pass è valido per un unico ingresso ed un'unica uscita nell'arco della giornata e consente l'accesso ed il transito, ma non la sosta all'interno della Z.T.L su aree pubbliche.

CAPO 3
DISCIPLINA DEL CARICO E SCARICO NELLA Z.T.L.

Art. 12
CARICO E SCARICO MERCI

Nell'area compresa tra Via Mansone I e Piazza Spirito Santo è assolutamente vietato, in qualsiasi ora del giorno o della notte, effettuare operazioni di carico e scarico merci sostando con veicoli a motore sulla via pubblica.

In detta area, possono effettuare il carico e scarico esclusivamente i titolari di esercizi commerciali ubicati all'interno della ZTL che utilizzino a tal fine veicoli propri e soltanto negli orari compresi tra le h. 7:00 e le 9:00 e tra le h. 14:00 e le 15:00.

Durante l'isola pedonale scolastica detti veicoli potranno effettuare il carico e scarico solo a condizione che l'accesso sia avvenuto prima della chiusura al traffico e che il veicolo resti fermo e a motore spento fino alla riapertura dello stesso.

I titolari di negozi di frutta e verdura, di pescherie ed i fiorai possono effettuare il carico e scarico con mezzi propri a partire dalle h. 6:00.

L'attività di carico e scarico delle carni per la fornitura di macellerie ubicate all'interno della ZTL o del gas in bombole può essere effettuata anche da fornitori non residenti nel Comune di Amalfi, nell'orario compreso tra le h 08:45 e le 16:00.

Si applicano le seguenti limitazioni alle operazioni di carico e scarico merci conto terzi:

- tutte le operazioni riguardanti le attività commerciali di Amalfi centro sono consentite dalle ore 4:00 ed avranno termine entro le ore 10:00, mentre quelle riguardanti le attività commerciali delle frazioni entro le ore 11:00 - prima e dopo tale orario è fatto assolutamente divieto di sosta sul territorio per i fini di cui sopra ed ogni operazione non autorizzata sarà soggetta a sanzione;
- al fine di contenere l'inquinamento sonoro all'interno del Centro Storico nonché assicurare maggior ordine e controllo su tali operazioni, da effettuare nel massimo silenzio, nel rispetto dei pedoni ed in assoluto ossequio al C.d.S, le consegne sono consentite esclusivamente a mezzo di veicoli elettrici o "a mano" purché dotati di ruote gommate;
- nella medesima fascia oraria e dalle 15:30 alle 17:30 è consentito altresì l'accesso, con le stesse modalità di cui sopra, anche a piazza dei Dogi per le operazioni di carico/scarico merci limitatamente ai titolari delle attività commerciali ivi presenti con mezzi elettrici loro intestati;
- esclusivamente ai Corrieri Espresso - se così accreditati presso la CCIAA - è consentito effettuare operazioni di consegna e ritiro, sempre nelle modalità di cui sopra, anche dalle 14:30 alle 15:30;
- il piazzale della Darsena è dedicato esclusivamente alle operazioni di carico/scarico merci dalle ore 8:00 fino alle ore 10:00;
- dalle ore 11:00 è fatto altresì divieto di transito nel centro storico anche ai mezzi elettrici ad esclusione di quelli adibiti a servizio trasporto di persone, oppure di bagagli da e verso le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere site all'interno del Centro Storico o per altre ovvie ragioni all'uopo autorizzate da Sistema Amalfi S.r.l., nel numero massimo di due per ogni società di servizi operanti sul territorio;
- esclusivamente per il servizio trasporto bagagli e persone è istituita un'area di fermata ai fini del carico/scarico (non sosta) nel lato nord-ovest della rotatoria, in un'area delimitata da fioriere che consentano l'ingresso e la manovra dei carrelli ma non delle auto;

Per dar seguito a quanto previsto dal comma 7, si prevede uno spazio di sola fermata presso lo slargo esistente tra via Lorenzo d'Amalfi e via Pietro Capuano e uno a Piazza Spirito Santo;

In caso di condizioni meteomarine avverse o di altre ragioni che rendano inutilizzabile il piazzale Darsena, le operazioni di carico/scarico merci saranno svolte con le medesime modalità sull'area di parcheggio di Flavio Gioia.

È fatto divieto di transito in Piazza Flavio Gioia e Lungomare dei Cavalieri dalle ore 10:00 alle ore 04:00 del giorno seguente per tutti gli autocarri, a esclusione di mezzi per la fornitura di carburanti, mezzi che svolgono attività di alaggio e varo, servizi pubblici.

Dal Piazzale Darsena, le consegne nella Z.T.L. possono essere effettuate a mezzo di carrelli con ruote gommate oppure di veicoli elettrici.

Questi ultimi, nell'effettuare le consegne, potranno sostare unicamente nelle aree a ciò destinate e per non più di 10 minuti.

Sono autorizzati alle operazioni di carico scarico anche in orario differente i trasportatori di medicinali per conto dei Grossisti Farmaceutici (come definiti dal Dlg. 219/2006) nonché i trasportatori di ossigeno medicinale liquido e gassoso per conto del titolare di A.I.C. in ossequio alle prescrizioni "Decreto del Ministero della Sanità 6 luglio 1999";

Per i carichi unici diretti a un singolo esercizio classificato come 3C Superette o superiore, nella sola fascia oraria compresa tra le 04:00 e le 06:00, è consentito l'accesso alla ZTL con mezzo di terzi.

Art. 13

TRASLOCHI E CONSEGNE DI MATERIALI INGOMBRANTI

È consentito nella Z.T.L. effettuare operazioni di carico e scarico di carburante, materiale edile, materiale di risulta, merci ingombranti, traslochi etc. con automezzi con peso a pieno carico fino a 35 q. nei seguenti periodi ed orari:

- dal 7 gennaio al venerdì antecedente la domenica delle Palme è consentito l'accesso dalle **h. 20.00 alle h. 24.00**, dalle **h. 5.00 alle h. 11.00** e limitatamente all'area a monte di Piazza Spirito Santo, anche dalle **h. 14.00 e alle h. 16.00**;
- dal 15 settembre al 6 gennaio e dal sabato antecedente la domenica delle Palme al 30 giugno- dalle **h. 20.00 alle h. 24.00**, dalle **h. 05.00 alle h. 08.30** e limitatamente all'area a monte di Piazza Spirito Santo, anche alle dalle **h. 14.00 alle h. 15.00**;
- dal 1° luglio al 14 settembre – esclusivamente nella zona compresa tra Via Cardinale Marino del Giudice e Largo ex Saponiera dalle **h. 21.30 alle h. 24.00 e dalle h. 05.00 alle h. 8.30**.

L'uscita dalla ZTL deve avvenire entro gli orari indicati.

Art. 14

ATTIVITÀ ARTIGIANE, INDUSTRIALI E AGRICOLE:

È consentito l'accesso a veicoli diretti alle attività industriali, artigiane o agricole presenti nella ZTL-nel numero massimo di n.5 al giorno per attività con obbligo di uscita entro 90 minuti - al fine di prelevare e scaricare materiali, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14 alle ore 18:30; il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:00.

Le targhe dovranno essere comunicate quotidianamente dai titolari di dette attività a Sistema Amalfi S.r.l. Per i conduttori di fondi agricoli l'accesso è consentito dalle 06:30 nonché nei giorni di sabato e domenica, a mezzo di veicoli preventivamente autorizzati da Sistema Amalfi S.r.l.

CAPO 4

AREE DI SOSTA RISERVATE E DIVIETI

Art. 15

AREE RISERVATE ALLA SOSTA GRATUITA DEI RESIDENTI

Sono aree di sosta riservate alla sosta gratuita dei residenti quelle indicate come zona verde e zona rossa. In dette aree hanno diritto alla sosta gratuita unicamente i veicoli muniti rispettivamente di contrassegno verde e rosso.

Art. 16

AREE RISERVATE ALLA SOSTA DEI CICLOMOTORI/MOTOVEICOLI, IVI COMPRESI I TRICICLI E QUADRICICLI –ESENZIONI PER RESIDENTI, LAVORATORI E STUDENTI E PROPRIETARI DI APPARTAMENTO

È consentita negli stalli pubblici all'aperto identificati da striscia blu la sosta gratuita dei ciclomotori/motoveicoli dei

- residenti nel Comune di Amalfi, con contrassegno esposto;
- lavoratori di strutture pubbliche o private nonché studenti che frequentano istituti scolastici ubicati nel centro urbano del capoluogo di Amalfi, con contrassegno esposto;
- proprietari di abitazioni ubicate nel Comune di Amalfi, non date in locazione, usufrutto o concesse a qualunque altro titolo a terzi e non destinate ad attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera esercitata sia in forma imprenditoriale sia in forma non imprenditoriale, con contrassegno esposto. È consentito il rilascio di una sola autorizzazione per singola unità immobiliare e per persona fisica.
Il motoveicolo deve essere intestato al proprietario dell'appartamento o rientrare nella disponibilità di uno dei suoi componenti del nucleo familiare.

Il cittadino - residente e lavoratore nel Comune di Amalfi - può ottenere una sola autorizzazione, in qualità di residente.

Al lavoratore è consentito il rilascio di una sola autorizzazione e la sua validità è annuale,

Allo studente è consentito il rilascio di una sola autorizzazione ed è valida unicamente negli orari scolastici.

I motoveicoli intestati a residenti, che espongono regolare contrassegno, sono autorizzati alla sosta gratuita anche all'interno degli appositi stalli di sosta (ZONA ROSSA oppure ZONA VERDE), presenti sul territorio comunale, nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni indicate dalla segnaletica verticale posta in prossimità degli stessi.

Art. 17

AREE SOTTOPOSTE A DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA

Salvi gli ulteriori divieti, è fatto assoluto divieto di sosta e di fermata, dalle h. 0:00 alle h. 24:00, in Via Mansone I, Piazza Duomo, Via Lorenzo d'Amalfi e Via Pietro Capuano.

CAPO 5

PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO E TARIFFE

Art. 18

PARCHEGGI PUBBLICI E SISTEMA TARIFFARIO

Sono parcheggi pubblici a pagamento quelli denominati:

- 1) Luna Rossa;
- 2) Flavio Gioia I;
- 3) Flavio Gioia II;
- 4) Darsena;
- 5) Area di sosta riservata ai ciclomotori/motoveicoli Marinella - Protontini;
- 6) Berma esterna del molo foraneo.

Il sistema tariffario di detti parcheggi è articolato in tre tariffe: oraria, lunga sosta e agevolata.

Le tariffe sono determinate con delibera di giunta, la quale dovrà tener conto dei criteri di cui agli artt.19, 20 e 21 del presente Regolamento.

Art. 19

TARIFFA ORARIA

La tariffa oraria è determinata in base alle ore o le frazioni di ore di sosta effettiva.

La Giunta potrà diversificare le tariffe tra i parcheggi in relazione alle caratteristiche di migliore fruibilità degli stessi, alla stagionalità e agli orari della giornata, incentivandole quando si registra minore affluenza.

Art. 20

TARIFFA LUNGA SOSTA

La tariffa lunga sosta è la tariffa fruibile da coloro che lasciano l'auto o la moto in sosta per almeno una notte presso il parcheggio Luna Rossa e, in caso di autoveicoli alimentati a gas o metano, presso la Berma esterna del Porto.

La tariffa copre una fascia oraria che va dalle ore 12:00 del giorno di arrivo alle ore 12:00 del giorno successivo. Gli utenti che intendono sostare un'unica notte non potranno ritirare l'auto fino alle ore 04.00 del giorno successivo all'ingresso. L'eventuale uscita anticipata comporterà il pagamento orario calcolato dall'ora di ingresso all'ora di uscita.

Art. 21

TARIFFA AGEVOLATA

La tariffa agevolata è quella di cui possono fruire particolari categorie di utenti.

Tariffe agevolate saranno concesse in favore di:

- A. Residenti nel Comune di Amalfi, a condizione che i veicoli a loro intestati non siano dedicati a noleggio con conducente e a uso di terzi/servizio di piazza;
- B. Lavoratori dipendenti di strutture pubbliche o private ubicate nel Centro Urbano del Comune di Amalfi;
- C. Titolari di attività commerciali con sede operativa nel Centro Urbano, a condizione che la società/ditta individuale non eserciti attività dedita a noleggio di veicoli, e, nello specifico, che i veicoli non siano immatricolati per "uso di terzi" bensì a "uso proprio". Non rientrano,

inoltre, in tale categoria i titolari di attività ricettive extra-alberghiere, in qualunque forma esercitate, né i titolari di attività di locazioni brevi;

- D. Lavoratori autonomi stabilmente impegnati presso esercizi commerciali, studi professionali o strutture pubbliche ubicati nel centro urbano di Amalfi;
- E. Docenti di istituti scolastici ubicati nel territorio comunale con validità dal lunedì al sabato e con esclusione dei mesi di luglio e agosto;
- F. Medici, parasanitari, convenzionati ASL e/o AIAS con validità dal lunedì al sabato;
- G. Titolari di ditte edili, progettisti e direttori dei lavori stabilmente impegnati in un cantiere edile nel centro urbano di Amalfi - fatta eccezione per il mese di agosto;
- H. Pescatori iscritti nell'apposito registro della Capitaneria;
- I. Conduttori di fondi agricoli nel centro urbano di Amalfi, consentito nel numero massimo di una autorizzazione per singolo fondo agricolo;
- L. non residenti legati da rapporti di parentela di 1° grado, con persone residenti nel Centro Urbano di Amalfi;
- M. Proprietari di abitazioni nel centro urbano di Amalfi non locate, consentito nel numero massimo di un'autorizzazione per singola unità immobiliare e per persona fisica.

Non hanno diritto alla tariffa agevolata i proprietari di immobili destinati ad attività ricettiva extralberghiera esercitata sia in forma imprenditoriale sia in forma non imprenditoriale e a locazioni brevi.

Per le predette categorie di soggetti, la Giunta istituirà tariffe agevolate sia orarie che di sosta giornaliera presso uno o più parcheggi.

Inoltre, potranno essere istituiti abbonamenti mensili o con un monte ore da fruire in un arco determinato di tempo.

Le agevolazioni tariffarie non danno diritto all'assegnazione di posti prestabiliti.

È consentito il rilascio di una sola tessera per ogni persona fisica/giuridica.

La tessera dà diritto all'ingresso - non simultaneo - di massimo due auto espressamente indicate nella richiesta.

L'uso irregolare della tessera è condizione per la sua revoca.

CAPO 6

DISCIPLINA DEI CONTRASSEGNI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 22

NORME COMUNI

Le autorizzazioni e i contrassegni previsti dal presente regolamento vanno richiesti a Sistema Amalfi S.r.l., sempre ed esclusivamente in modalità telematica. La Giunta Comunale stabilisce eventuali costi o diritti di istruttoria per il rilascio.

Le ulteriori condizioni che regolano richiesta e rilascio sono determinate da Sistema Amalfi S.r.l.

Il possesso del contrassegno verde è incompatibile col rilascio di qualsiasi altro contrassegno per il medesimo veicolo.

Salvo quanto disposto per i contrassegni bianchi, tutti i contrassegni ed autorizzazioni possono essere richiesti unicamente dagli effettivi intestatari dei veicoli. Per intestatari si intendono unicamente coloro che risultano tali, a qualsiasi titolo, dai documenti di circolazione del veicolo.

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento sono equiparati agli intestatari dei veicoli i dipendenti o collaboratori di aziende affidatari di autovetture aziendali.

Le condizioni che regolano l'uso e l'esposizione del contrassegno - nonché le procedure in caso di suo smarrimento, deterioramento o sottrazione - sono determinate da Sistema Amalfi S.r.l.

Art. 23

CONTRASSEGNI VERDE E ROSSO

Hanno diritto di conseguire il contrassegno verde tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la residenza anagrafica o la sede operativa in una delle strade facenti parte del centro storico di Amalfi, come individuato dall'art. 3 del presente regolamento, relativamente ai veicoli a loro intestati, a condizione che non siano dedicati a noleggio con conducente e a uso di terzi/servizio di piazza, che la società/ditta individuale non eserciti attività di noleggio di veicoli e, nello specifico, che i veicoli non siano immatricolati per "uso di terzi", bensì per "uso proprio".

_Hanno diritto a conseguire il contrassegno rosso tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la residenza anagrafica o la sede operativa in una delle strade del Comune di Amalfi con esclusione di quelle comprese nel centro storico, relativamente ai veicoli a loro intestati, a condizione che non siano dedicati a noleggio con conducente e a uso di terzi servizio di piazza, che la società/ditta individuale non eserciti attività dedicata a noleggio di veicoli e, nello specifico, che i veicoli non siano immatricolati per "uso di terzi", bensì per "uso proprio".

Il numero di contrassegni verdi rilasciabili, relativamente agli autoveicoli, non può essere superiore al numero di componenti del nucleo

familiare del richiedente, e comunque fino a un massimo di **2 autorizzazioni** per nucleo familiare.

Il numero di contrassegni rossi rilasciabili, relativamente agli autoveicoli, non può essere superiore al numero di componenti del nucleo familiare del richiedente, e comunque fino a un massimo di **3 autorizzazioni** per nucleo familiare.

Per ogni attività commerciale avente sede operativa e/o unità locale in zona verde/rossa è possibile conseguire massimo di 2 contrassegni verde/rosso relativamente agli autoveicoli e massimo di 2 contrassegni relativamente ai motocicli/motoveicoli.

Il veicolo deve essere intestato a società con sede operativa e/o unità locale nel comune di Amalfi o al suo rappresentante legale.

La sede operativa e/o unità locale operativa non deve coincidere, in caso di ditta individuale, con la residenza del rappresentante legale.

L'unità locale operativa non deve ricadere all'interno di una struttura destinata ad attività ricettiva extralberghiera esercitata sia in forma imprenditoriale, sia in forma non imprenditoriale e a locazioni brevi.

L'attività commerciale avente sede legale coincidente con la sede operativa non può avere domiciliazione presso uno studio di consulenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercialisti, ragionieri ed altri).

I contrassegni verde e rosso abilitano alla sosta presso le aree pubbliche ma non presso le autorimesse private.

Se un autoveicolo munito di contrassegno verde o rosso, il cui proprietario risiede in una delle strade facenti parti del centro urbano di Amalfi, come individuato dall'art. 5 del presente regolamento, è parcheggiato presso un' autorimessa si provvede d'ufficio alla revoca del relativo contrassegno.

La validità dei contrassegni verdi e rossi è legata al permanere dei requisiti soggettivi vigenti.

Art. 24

CONTRASSEGNI BIANCO ED ARANCIONE

Hanno diritto di conseguire il contrassegno bianco tutte le persone fisiche e giuridiche non aventi residenza anagrafica o sede operativa nel Comune di Amalfi, che possono ottenere uno spazio di sosta all'interno di un'area privata, munita di regolare passo carrabile, o in un'autorimessa aperta al pubblico ubicate nel centro storico del capoluogo, relativamente a veicoli a loro intestati.

Per ogni autorimessa aperta al pubblico ubicata nel centro storico del capoluogo, è consentito il rilascio di un numero di contrassegni bianchi non superiore al 70% della capienza autorizzata di posti auto.

Hanno diritto di conseguire il contrassegno arancione tutte le persone fisiche e giuridiche aventi residenza anagrafica o sede operativa nel Comune di Amalfi, che possono ottenere uno spazio di sosta all'interno di un'area privata, munita di regolare passo carrabile, o in un'autorimessa aperta al pubblico ubicate nel centro storico del capoluogo, relativamente a veicoli a loro intestati.

Con riferimento alle sole aree private di sosta l'intestatario del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione bianca/arancione, deve corrispondere al proprietario o al locatario/comodatario, con contratto regolarmente registrato, dell'area summenzionata, ovvero a uno dei componenti del suo nucleo familiare o a un suo parente di primo o secondo grado.

L'accesso ed il transito sono consentiti senza limitazioni orarie solo per raggiungere il luogo della sosta.

I contrassegni bianchi ed arancioni vanno richiesti almeno 2 giorni prima dell'accesso e hanno una durata minima di 2 giorni. Devono essere richiesti dai titolari di autorimesse in relazione ad autovetture di cui conoscano preventivamente il numero di targa.

Sistema Amalfi S.r.l. e il Comando di Polizia Municipale dovranno assicurare che i contrassegni bianchi ed arancioni in corso di validità non superino mai il numero dei posti effettivamente disponibili e legalmente autorizzati nel centro storico di Amalfi ed in ciascun garage.

Per ciascun posto auto possono essere concessi tre contrassegni bianchi o arancioni per motocicli o ciclomotori.

Con riguardo alla modalità di richiesta e rilascio del contrassegno bianco, qualora sia ignoto il numero di targa dell'autovettura, questo potrà essere indicato a Sistema Amalfi S.r.l. non oltre il giorno stesso dell'arrivo dell'utente, ferma restando la necessità di fare richiesta almeno 2 giorni prima dell'arrivo, seppur con indicazione del solo nominativo dell'utente.

Art. 25

AUTORIZZAZIONI PER ESIGENZE DI CARATTERE TEMPORANEO O PER ESIGENZE ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI

L'autorizzazione per esigenze di carattere temporaneo di cui all'art. 8 lett. b) può essere richiesta a Sistema Amalfi S.r.l. sempre anticipatamente rispetto alla sua fruizione ed esclusivamente in modalità telematica nelle forme previste dalla Giunta Comunale.

La stessa va richiesta almeno il giorno prima dell'accesso ed è accordata per il tempo di 90 minuti.

L'autorizzazione all'accesso per esigenze eccezionali ed imprevedibili ex art. 8 lett. c) va richiesta a Sistema Amalfi entro 48 ore dall'accesso esclusivamente in modalità telematica nelle forme previste dalla Giunta Comunale. Alla richiesta va allegata la documentazione comprovante l'effettiva sussistenza di una delle circostanze indicate dalla norma citata.

Art. 26

AUTORIZZAZIONI PER IL CARICO E SCARICO DELLE MERCI NELLA Z.T.L.

Tutti i veicoli che possono effettuare il carico e scarico nella ZTL devono essere stati preventivamente autorizzati all'accesso da Sistema Amalfi S.R.L.

Qualora venga rilevata la violazione di una o più delle disposizioni del presente regolamento, Sistema Amalfi S.r.l. procederà alla revoca immediata dall'autorizzazione all'accesso.

Art. 27

SANZIONI

L'uso difforme o illegittimo dei contrassegni o delle autorizzazioni previsti dal presente regolamento comporta la revoca immediata degli stessi. Ai responsabili, siano esse persone fisiche e/o giuridiche, non saranno rilasciati nuovi contrassegni o autorizzazioni previsti dal presente regolamento per un periodo di 3 anni. Tale divieto si intende in ogni caso esteso anche al veicolo coinvolto.

Ai fini sanzionatori rilevano tutte le violazioni delle condizioni disciplinate dal presente regolamento inerenti all'accesso, la circolazione, la permanenza, la sosta e l'uscita dei veicoli all'interno della ZTL. Chiunque svolga operazioni di carico e scarico a mano, ovvero con l'ausilio di carrelli privi di ruote gommato, oppure oltre gli orari consentiti e in violazione dell'art. 12 del presente regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa da €50,00 a €500,00